

SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
PRESIDIO GIURIDICO IN MATERIA DI FARMACI E FARMACIE
MARIA GIULIA NEGRITIPO ANNO NUMERO
REG. CFR FILESEGNATURA.XML
DEL CFR FILESEGNATURA.XMLAi Sindaci
Ai Responsabili delle funzioni amministrative
in materia di esercizi farmaceutici
dei ComuniAi Presidenti
Ai Responsabili delle funzioni amministrative
in materia di esercizi farmaceutici
delle Unioni di ComuniAi Responsabili
Servizi Farmaceutici Territoriali
delle Aziende Unità Sanitarie Locali*e, per conoscenza*
Ai Presidenti
degli Ordini provinciali dei Farmacisti

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Avvio del procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna - anno 2020 (art. 4 LR 2/2016).

Si comunica con la presente che i Comuni sono tenuti ad avviare entro il mese di febbraio 2020 il procedimento di revisione/conferma della pianta organica delle farmacie o, nel caso di fusione di Comuni, di formazione della nuova pianta organica. La normativa vigente dispone infatti che la pianta organica delle farmacie sia sottoposta a revisione ogni due anni, negli anni pari.

Il procedimento è disciplinato dall'art. 4 della LR 2/2016 "Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali" e indicazioni operative utili sono reperibili nelle "*Linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali*", approvate con D.G.R. n. 90/2018, trasmesse in allegato alla presente.

Le *Linee guida* includono schemi tipo di pianta organica, di provvedimenti comunali di conferma/revisione della pianta organica e di comunicato per la pubblicazione sul BURERT.

Tutta la documentazione è disponibile, anche in formato modificabile, all'indirizzo:
<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/pianta-organica-farmacie>

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7319 7320 - 7291
40127 Bolognaassistentaterritoriale@regione.emilia-romagna.it
assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

La revisione si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, riferita al 01/01/2019 e riportate nella tabella allegata.

L'esperienza delle ultime revisioni suggerisce di evidenziare le seguenti indicazioni.

→ Popolazione di riferimento

L'art. 2, comma 2, della L. 475/1968 dispone che il numero di farmacie sia sottoposto a revisione in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

I Comuni sono pertanto tenuti ad indicare nella pianta organica il dato di popolazione fornito con la tabella allegata, dato più recente pubblicato dall'Istat, disponibile all'avvio del procedimento di revisione.

→ La conferma della Pianta organica

Nel caso di conferma della pianta organica vigente, il Comune è comunque tenuto ad inviare all'Ordine dei farmacisti e al Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL competenti per territorio il progetto di pianta organica (redatta secondo lo schema allegato 1 delle Linee guida, completa di rappresentazione cartografica), aggiornata con i dati di popolazione al 01/01/2019.

L'Ordine dei Farmacisti e il Servizio Farmaceutico dell'Azienda USL devono infatti verificare i contenuti e l'avvenuto aggiornamento della pianta organica prima del rilascio del parere (Ordine dei farmacisti) e dell'assenso (Azienda USL) previsti per legge.

Il provvedimento di conferma della pianta organica, redatta secondo lo schema allegato 3 delle Linee guida, non può limitarsi ad un generico rinvio al provvedimento di approvazione della precedente pianta organica, ma deve essere completo della pianta organica aggiornata e dare atto dell'avvenuta acquisizione del parere dell'Ordine dei Farmacisti e dell'approvazione del progetto da parte dell'Azienda.

In questo modo le aziende USL potranno peraltro verificare l'aggiornamento dei dati relativi alle Farmacie convenzionate inseriti nella banca dati SOGEI (Sistema TS): i dati riportati nei provvedimenti di revisione della pianta organica ed in particolare la classificazione delle farmacie come urbana o rurale, devono infatti coincidere con quelli registrati nella banca dati SOGEI.

→ Titolarietà delle farmacie pubbliche

Il titolare delle farmacie pubbliche è il Comune e **non** il soggetto gestore dell'esercizio farmaceutico. Si invitano pertanto i Comuni a compilare correttamente la sezione "Della quale è titolare ..." di cui all'allegato 1 delle *Linee guida*.

→ Codice identificativo della farmacia

Il codice identificativo della farmacia (che viene attribuito direttamente dall'Azienda USL) va riportato solo per le farmacie aperte.

→ Circoscrizione delle sedi farmaceutiche

Nell'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche così come nella ridefinizione delle sedi già istituite al cui interno non sia ancora stata aperta la farmacia, occorre prestare particolare attenzione alla effettiva reperibilità di locali idonei all'apertura della farmacia e, in generale, alla coerenza della circoscrizione territoriale rispetto ai criteri di legge.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che lo scopo della previsione di cui all'art. 1, D.L. n. 1 del 2012, non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, con il rischio di istituire nuove sedi prive di un bacino di utenza tale da garantirne la sopravvivenza, ma quello di consentire l'accesso all'assistenza farmaceutica al maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va, quindi, necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un'ottica complessiva che considera l'intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all'assistenza farmaceutica. In tale ottica, ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, l'amministrazione può e deve tener conto anche dell'interesse commerciale dei farmacisti già insediati, ma l'interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri che è incompatibile con il prevalente perseguimento dell'interesse pubblico (sentenza Cons. Stato, Sez. III, 7 agosto 2019, n. 5617).

Riguardo la necessità di definire adeguatamente, nel senso sopra chiarito, le sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, si sottolinea che il termine di 180 giorni dall'assegnazione della sede farmaceutica previsto dall'art. 6, comma 7 della L.R. 3 marzo 2016 n. 2 per l'apertura delle farmacie a cura dei vincitori di concorso, è un termine perentorio e non sono possibili proroghe o deroghe. Pertanto, la revisione della pianta organica è senz'altro l'occasione per correggere la circoscrizione delle sedi che, così come sono attualmente disegnate, restano vacanti, dimostrandosi inadeguate a perseguire la finalità di assicurare "una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico" (Art. 11 DL 1/2012) e, quindi, inadeguate a rispettare la proporzione tra numero di farmacie e residenti nel comune stabilita con il criterio demografico. Peraltro, la revisione della pianta organica 2020 costituisce l'ultima occasione per procedere ad un adeguamento della circoscrizione delle sedi oggetto del concorso straordinario, in quanto la graduatoria del concorso resterà valida fino all'inizio del 2022.

Per completezza, si ricorda che per soddisfare al meglio il fabbisogno di assistenza farmaceutica di località o frazioni scarsamente popolate, occorre valutare anche la possibilità di istituire un dispensario farmaceutico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della LR 2/2016.

→ Cartografia

La rappresentazione cartografica, necessaria per i Comuni con almeno due sedi farmaceutiche, è costituita da una mappa dell'intero territorio comunale in cui sono evidenziati i confini delle sedi (la rappresentazione cartografica e la descrizione letterale delle sedi farmaceutiche devono individuare l'identica porzione di territorio comunale). Non devono pertanto essere allegate alla pianta organica immagini dell'immobile in cui è ubicata la farmacia o mappe parziali che individuano unicamente nel dettaglio la collocazione della farmacia.

→ Progetto iniziale e approvazione pianta organica

Il provvedimento comunale di revisione o conferma della pianta organica non può essere l'eventuale atto con il quale è stato approvato il progetto iniziale ma deve essere un atto cronologicamente successivo all'acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti e dell'approvazione dell'Azienda USL.

A tal proposito si osserva che in alcuni casi il contenuto del progetto da un punto di vista sostanziale è già determinato e non vi è alcun margine di discrezionalità. Per esempio, se il comune ha un'unica sede farmaceutica o se nulla è mutato nella distribuzione della popolazione e nel fabbisogno di assistenza farmaceutica rispetto al biennio precedente, l'unico dato da variare rispetto la precedente PO è il numero esatto degli abitanti e, eventualmente, la denominazione o l'indirizzo della farmacia. In tali casi non è necessario sottoporre due volte la pianta organica all'attenzione dell'organo politico deliberativo del Comune. In fase di proposta del progetto si può procedere in modo più snello e semplificato e, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti e l'approvazione dell'Azienda USL, si sottopone la Pianta organica all'approvazione dell'organo collegiale.

→ Dispensari farmaceutici, farmacie succursali e farmacie in luoghi ad alto transito

I dispensari farmaceutici, le farmacie succursali e le farmacie nei luoghi di alto transito, NON sono oggetto di definizione in pianta organica ma di separati provvedimenti come descritti agli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 2/2016.

Per modalità e tempi di istituzione delle farmacie nei luoghi ad alto transito si rinvia alla delibera di Giunta regionale n. 857 del 16/06/2017 e al sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-alto-transito>

Tuttavia, al fine di predisporre un quadro esaustivo di tutti gli esercizi farmaceutici presenti sul territorio, la pianta organica delle farmacie deve essere corredata da un'appendice in cui siano indicati eventuali dispensari farmaceutici, farmacie succursali e farmacie nei luoghi di alto transito presenti sul territorio così come indicato nell'allegato 1 delle *Linee guida*.

Si richiama pertanto l'attenzione dei Comuni ad una corretta e completa compilazione di tale appendice e l'attenzione delle Aziende USL alla relativa verifica.

→ Tempi

I tempi del procedimento di revisione delle piante organiche sono esplicitati nella sezione 2.2 delle *Linee guida*. Al fine di consentire la conclusione del procedimento entro il mese di dicembre si evidenzia la necessità che i Comuni rispettino la scadenza del 30 giugno per trasmettere il progetto all'Azienda USL di riferimento, previa acquisizione del parere dell'Ordine dei farmacisti.

→ Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e trasmissione

Il provvedimento finale di conferma/revisione della pianta organica da parte del Comune/Unione deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT), come previsto all'art. 4, comma 7, lett. b) della LR 2/2016, in conformità all'Allegato 4 delle Linee guida.

La mancata pubblicazione dell'atto amministrativo prevista per legge, pur non inficiandone la validità, comporta un'irregolarità dell'atto stesso.

Si ricorda, infine, che il Comune/Unione deve trasmettere la pianta organica, comprensiva del provvedimento e dell'eventuale rappresentazione cartografica, alla Regione Emilia-Romagna e all'Azienda USL competente per territorio.

Come noto e come esplicitato nell'art. 64 comma 4 della LR 13/2015, "in attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche". Ai fini della corretta adozione del provvedimento di conferma/revisione delle piante organiche, si confida pertanto nell'attenzione alle indicazioni sopra riportate e si invitano i Soggetti in indirizzo a confrontarsi con il Servizio scrivente per qualsiasi dubbio.

Con la presente si comunica infine che la L.R. n. 29 del 10 dicembre 2019, pubblicata sul BURERT n. 408 del 10 dicembre 2019, ha modificato gli artt. 5, 7 e 13 della L.R. n. 2/2016.

In particolare, in coerenza al regime straordinario che ha portato alla sospensione del concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in attesa della diminuzione delle sedi da assegnare con il concorso straordinario, erano stati introdotti i commi 1 bis dell'articolo 5 e 4 bis dell'articolo 7 della L.R. n. 2/2016 che, avevano introdotto un regime straordinario anche per l'apertura delle farmacie prelezionate dai Comuni: il termine ordinario di un anno era stato infatti, prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile di concorso ordinario. Dato lo stato di avanzamento della procedura di concorso straordinario viene quindi ripristinato il regime **ordinario**: i Comuni hanno un anno di tempo dall'approvazione della pianta organica (in cui abbiano esercitato il diritto di prelazione) per aprire la farmacia.

Come statuito dalla norma transitoria (art. 13 comma 2 L.R. 29/2019), i Comuni che abbiano esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica, qualora non abbiano ancora provveduto, possono aprire la farmacia entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della LR 29/2019 (ossia entro il 11 dicembre 2020). Nel caso di mancata apertura entro tale termine, il Comune decade dall'assegnazione della sede.

La L.R. 2/2016 nel testo vigente è consultabile all'indirizzo <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>

Per informazioni relative alla presente comunicazione è possibile contattare Francesca Arfelli o Raffelli - Tel. 0543 454674 - mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it.

Distinti saluti

Maria Giulia Negri
(F.to digitalmente)

Allegati:

- Popolazione residente 01/01/2019